



# *Il Ministro del Turismo*

## **FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI CONTO CAPITALE**

### **ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2022**

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;



## *Il Ministro del Turismo*

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTO il Decreto Interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze recante *“Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

### **EMANA**

il presente atto ai sensi dell'articolo 5 *“Ripartizione delle risorse del fondo di conto capitale”* del Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 3 del medesimo decreto interministeriale.



# *Il Ministro del Turismo*

Il presente atto definisce, pertanto, gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il quadriennio 2022 – 2025 dall'articolo 1, commi 368 e 370 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii.;

Il presente atto riguarda le risorse finanziarie classificabili di conto capitale, intendendosi per tali le spese per investimenti riguardanti la realizzazione di interventi e opere per migliorare la fruibilità e l'accessibilità dei luoghi di interesse turistico e per incentivare l'attrattività di destinazioni o eventi non ricompresi nei circuiti turistici tradizionali, di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso.

L'intervento del Fondo di conto capitale avviene nella forma del contributo diretto in cofinanziamento (pari e non oltre il 50% del costo dell'intervento) ovvero quale quota di partecipazione in iniziative di partenariato pubblico-privato.

All'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente atto sono riservate risorse finanziarie pari all'80% dello stanziamento previsto per l'anno **2022** da assegnare interamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

## Articolo 1

### (Finalità e obiettivi)

L'affermazione sovranazionale dei moderni principi di sostenibilità ed accessibilità del settore turistico indirizza gli Stati verso lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile coerenti con i più generali obiettivi del Green Deal. Ciò incontra l'apprezzamento dei turisti che si trovano sempre più a seguire la filosofia di una vacanza che risponda a tali principi e che consenta di vivere esperienze uniche e che salvaguardino il territorio nazionale in tutte le sue espressioni.

Il Ministero del Turismo sin dalla sua istituzione è impegnato nella promozione di attività ed iniziative che possano avere un impatto positivo sul piano della sostenibilità turistica. Gli indirizzi e gli obiettivi programmatici rappresentati nel presente atto sono, dunque, volti alla valorizzazione di un turismo in grado di stimolare l'impronta ecologica del settore attraverso investimenti di riqualificazione infrastrutturale di itinerari, percorsi e cammini di particolare interesse turistico, storico e culturale nonché di recupero di strutture esistenti in spazi urbani ed



## *Il Ministro del Turismo*

extraurbani pubblici ovvero di rifunzionalizzazione di aree pubbliche destinate ad accogliere iniziative di attrattività turistica.

### Articolo 2

#### (Interventi)

1. Al fine di sviluppare un'offerta turistica orientata da comportamenti sostenibili sotto il profilo ambientale i contributi economici saranno diretti alla realizzazione di progetti che favoriscano una ripresa turistica diffusa.
2. Gli interventi finanziabili devono essere diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme, devono essere, altresì, strutturati in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità e potranno riguardare interventi infrastrutturali per il "turismo lento" che consentano la fruibilità di ambienti di grande valore naturalistico e paesaggistico ovvero la riscoperta delle aree interne di borghi ricchi di testimonianze storiche e religiose; investimenti immateriali ad alto contenuto tecnologico per migliorare l'informazione turistica in aree poco conosciute come sviluppo hub digitali o applicazioni software dedicate ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet, installazione di cartellonistica turistica anche in modalità digitale; investimenti per favorire la mobilità dolce (es. aree attrezzate di ristoro integrate a itinerari naturalistici e paesaggistici, ecc); recupero di antiche infrastrutture ferroviarie o ferrovie storiche finalizzate al turismo lento; progetti per la mobilità elettrica (es. colonnine di ricarica energetica per il cicloturismo); i progetti per interventi atti a favorire il turismo all'aria aperta (es. *open air*), nonché investimenti per il turismo sportivo.
3. Per gli interventi strutturali a realizzazione pluriennale i contributi possono essere concessi anche per singoli lotti purché gli stessi abbiano efficacia funzionale.

### Articolo 3

#### (Beneficiari)

1. I Soggetti beneficiari della misura sono:



## *Il Ministro del Turismo*

- le Amministrazioni territoriali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane ecc.);
- gli Enti pubblici;
- gli Istituti per la gestione del demanio pubblico;
- i concessionari di beni pubblici di interesse turistico;
- gli Istituti religiosi ed enti di culto.

### Art 4 (Riparto risorse)

1. I finanziamenti sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in base a quanto stabilito all'art. 5, comma 1, del citato Decreto Interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022.
2. Entro 30 giorni dalla emanazione del presente atto di programmazione, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione delle risorse anche sulla base di una proposta in auto coordinamento da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3. Con il medesimo accordo saranno individuati gli interventi da finanziare e il relativo cronoprogramma

### Art 5 (Monitoraggio e rendicontazione)

1. Le risorse sono trasferite alla Regione e da questa ai beneficiari di al precedente art 3 dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma annuale dei lavori.
2. La Regione renderà semestralmente al Ministero del turismo sullo stato di avanzamento dei lavori.



## *Il Ministro del Turismo*

3. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara relativi ad interventi collaudati o per i quali siano stati emanati i certificati di regolare esecuzione possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di interventi di promozione turistica riguardanti i siti oggetto degli interventi, previa approvazione del Ministero del turismo.

4. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

5. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell'opera o non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

IL MINISTRO

